## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

Come previsto dall'articolo 16 del Regolamento, esso si applicherà dal 26 giugno 2023.

Si tratta di un atto normativo che definisce per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi per l'utilizzo delle acque c.d. di recupero, ossia le acque reflue urbane trattate e poi affinate, per scopi agricoli, in modo sicuro, proteggendo la salute delle persone e l'ambiente.

Attraverso il predetto regolamento, l'Unione Europea pone dunque l'obiettivo di migliorare la capacità di reazione di fronte alle crescenti pressioni sulle risorse idriche attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando l'estrazione dai corpi idrici superficiali e sotterranei, riducendo l'impatto degli scarichi di acque reflue trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Poiché il risparmio idrico e il miglioramento dell'efficienza dovrebbero essere prioritari quando si elaborano misure per affrontare la scarsità d'acqua, la pratica del riutilizzo delle acque reflue, rappresenta una misura virtuosa, proprio in un'ottica di economia circolare, nel rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.

l'Italia è uno tra i Paesi dell'Unione Europea che già pratica il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate. L'attuale disciplina nazionale è contenuta nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue", emanato di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive e della Salute.

Al riguardo preme evidenziare talune differenze tra la normativa italiana e la nuova normativa europea.

In particolare, i due testi normativi si differenziano per i seguenti profili: ambito di applicazione e destinazioni d'uso, introduzione dell'approccio basato sulla gestione del rischio, categorie di soggetti responsabili, diversa tipologia di approccio ai fini della verifica di qualità delle acque.

Con riferimento all'approccio strategico scelto dai differenti legislatori, si segnala che il Regolamento europeo prevede il metodo della gestione del rischio sito specifico. Ciò significa che ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque affinate, l'autorità competente dovrà provvedere a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, ciò con l'obiettivo di garantire la gestione proattiva e sicura delle acque reflue affinate, senza rischio per salute umana, animale e senza rischio ambientale. Al fine di azzerare il rischio emerso durante l'analisi del rischio, il piano di gestione del rischio e il permesso rilasciato dall'autorità competente potranno prevedere delle prescrizioni supplementari rispetto alle prescrizioni minime stabilite dal regolamento.

Diversamente, la normativa italiana in vigore dal 2003 detta prescrizioni e parametri rigidi da applicare ad ogni ipotesi di riutilizzo, sia per fini irrigui che per fini civili, ambientali e industriali.

Di tali differenze si è tenuto conto nell'elaborazione del nuovo DPR, in un'ottica evolutiva di adeguamento.

L'opportunità di un superamento della disciplina attualmente vigente nasce anche dall'esigenza di rivedere l'intero impianto normativo di settore alla luce dell'introduzione del nuovo metodo della gestione del rischio sito specifico.

Tanto premesso, si è ritenuto di procedere emanando una nuova bozza di DPR che disciplini la pratica del Riutilizzo alla luce dei nuovi interventi normativi.